

Serie Ordinaria n. 8 - Lunedì 17 febbraio 2020

D.g.r. 10 febbraio 2020 - n. XI/2817
Disposizioni in merito alla presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del progresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria di cui all'art. 6, c. 3, d.lgs 502/92 - Avviso pubblico per la professione sanitaria riabilitativa di educatore professionale socio sanitario

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42 «Disposizioni in materia di professioni sanitarie» che demanda ad un decreto del Ministero della Salute, d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, l'individuazione di criteri e modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi;

Considerato che, in ragione del mutato quadro Costituzionale, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, le Regioni e le Province autonome hanno convenuto di dare attuazione alla predetta disposizione di legge facendo ricorso, anziché al previsto provvedimento ministeriale, dapprima ad un accordo perfezionato il 16 dicembre 2004 (rep. n. 2152/Csr) e, successivamente, ad un ulteriore accordo, sottoscritto il 10 febbraio 2011 (rep. n. 17/Csr) ed abrogativo del precedente;

Richiamato il d.p.c.m. 26 luglio 2011 con il quale è stato recepito l'accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 10 febbraio 2011, concernente i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del progresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

Dato atto che il suddetto provvedimento ministeriale, oltre a delineare le caratteristiche che devono possedere i titoli ammessi alla procedura di valutazione, definisce la procedura e le tempistiche attraverso le quali le Regioni e le Province autonome curano la fase iniziale dell'istruttoria relativamente ai titoli i cui corsi di formazione sono stati autorizzati e svolti sul proprio territorio;

Preso atto:

- della Nota circolare del Ministero della Salute n. 43468 del 20 settembre 2011 recante le indicazioni operative necessarie per rendere uniforme sul territorio l'attività istruttoria di competenza delle Regioni e Province autonome nell'ambito del procedimento di riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del progresso ordinamento, in attuazione dell'art. 4 comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
- che con d.g.r. n. 2934 del 25 gennaio 2012 «Disposizioni in merito alla presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del progresso ordinamento, ai titoli universitari dell'area sanitaria di cui all'art. 6 c. 3, d.lgs. 502/92» sono stati recepiti lo schema dell'avviso pubblico, il modello di domanda e la documentazione allegata alla nota circolare ministeriale n. 43468 del 20 settembre 2011 per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del progresso ordinamento ai titoli dell'area sanitaria relative alle professioni tecnico sanitarie;
- che con d.g.r. 25 ottobre 2013 - n. X/820 «Disposizioni in merito alla presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del progresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria di cui all'art. 6, c. 3, d.lgs 502/92 - avviso pubblico per l'area delle professioni sanitarie riabilitative» è stato approvato l'avviso pubblico, il modello di domanda e la documentazione allegata relativa all'area delle professioni sanitarie riabilitative;

Preso atto ALTRESÌ della nota circolare n. 36869 del 6 agosto 2013 del Ministero della Salute, nella parte in cui è stato convenuto di stralciare dall'avviso pubblico dell'area riabilitativa di cui sopra, la professione sanitaria di Educatore Professionale, in quanto si è reso necessario valutare l'integrazione del decreto di equipollenza di cui al d.m. 27 luglio 2000 con ulteriori titoli da poter considerare anch'essi equipollenti ex legge n. 42/99 al diploma universitario di educatore professionale, ma che sarebbero sfuggiti dalla ricognizione a suo tempo effettuata propedeutica all'emanazione del sopra richiamato decreto ministeriale;

Visti:

- il decreto 22 giugno 2016 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della

Ricerca ad oggetto: «Modifica del decreto 27 luglio 2000, recante «Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base». (GU Serie Generale n.196 del 23-8-2016)» con il quale sono stati ricompresi ulteriori titoli tra quelli equipollenti al diploma universitario di educatore professionale;

- la legge 11 gennaio 2018 n. 3 (c.d. L. Lorenzin): «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute» che ha previsto che per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie diviene necessaria l'iscrizione all'albo professionale ed uno dei requisiti per l'iscrizione è il possesso del prescritto titolo di studio;
- il decreto del Ministro della Salute del 13 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 3 aprile 2018, concernente l'istituzione degli albi professionali presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione che ha previsto tra i requisiti per l'iscrizione all'albo il possesso di laurea abilitante all'esercizio della professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante;
- la legge 30 dicembre 2018 n. 145 che ha sancito:
 - a) all'art 1 comma 537 che: «ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del progresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché siiscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione»;
 - b) all'art. 1 comma 539 che: «fermo restando quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro della salute 22 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 giugno 2016, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2005, sono equipollenti al diploma universitario, rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea nella classe L/SNT2, di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post-base e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n.3»;
- il decreto Ministero della Salute del 9 agosto 2019 «Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione» (GU n.212 del 10-9-2019);
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1 comma 465 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» che ha modificato l'art. 1 comma 539 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 sopra menzionata, estendendo l'equipollenza ivi indicata ai titoli conseguiti entro il 2012;

Considerato che nella seduta della Conferenza di Servizi presso il Ministero della Salute del 10 dicembre 2019 è stato approvato lo schema di avviso pubblico relativo alla professione sanitaria riabilitativa di Educatore professionale sociosanitario, il modello di domanda e la documentazione allegata da compilare;

Precisato che a tali modelli le Regioni devono attenersi, fatta comunque salva la possibilità di apportarvi integrazioni e/o modificazioni attinenti alle modalità operative e di forma che dovessero rendersi necessarie al fine di tenere conto delle specificità regionali;

Rilevato che la sopra citata Nota circolare del Ministero della Salute n. 43468 del 20 settembre 2011 prevede inoltre che all'avviso pubblico, al modello di domanda e alla documentazione collegata venga data da parte regionale la massima pubblicità possibile, auspicando altresì che i medesimi vengano approvati con apposito provvedimento di Giunta Regionale;

Ritenuto quindi:

- di emanare l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari dell'area sanitaria, relativamente alla professione sanitaria riabilitativa di Educatore professionale socio sanitario;
- di recepire e approvare lo schema dell'avviso pubblico, il modello di domanda e la documentazione allegata per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli dell'area sanitaria relativamente alla professione sanitaria riabilitativa di educatore professionale socio sanitario, così come approvati nel corso della Conferenza dei Servizi del 10 dicembre 2019, modificato/integrato al fine di tenere conto di modalità operative o di forma specifiche di questa Amministrazione (allegato 1 parte integrante del presente provvedimento);
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia nonché sul sito internet di Regione Lombardia;
- di precisare che il termine di 60 giorni per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza decorre dalla data di pubblicazione del relativo avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;
- di dare mandato alla competente U.O. «Personale, Professioni del SSR e Sistema universitario» della Direzione Generale Welfare di provvedere:
 - a) alla pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito internet di Regione Lombardia;
 - b) alla esecuzione dell'attività istruttoria di competenza regionale nell'ambito del procedimento per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento relativamente alla professione sanitaria riabilitativa di Educatore professionale socio sanitario, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di emanare l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari dell'area sanitaria, relativamente alla professione sanitaria riabilitativa di Educatore professionale socio sanitario;

2. di recepire e approvare lo schema dell'avviso pubblico, il modello di domanda e la documentazione allegata per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli dell'area sanitaria relativamente alla professione sanitaria riabilitativa di educatore professionale socio sanitario, così come approvati nel corso della Conferenza dei Servizi del 10 dicembre 2019, modificato/integrato al fine di tenere conto di modalità operative o di forma specifiche di questa Amministrazione (allegato 1 parte integrante del presente provvedimento);

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia nonché sul sito internet di Regione Lombardia;

4. di precisare che il termine di 60 giorni per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza decorre dalla data di pubblicazione del relativo avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

5. di dare mandato alla competente U.O. «Personale, Professioni del SSR e Sistema universitario» della Direzione Generale Welfare di provvedere:

- a) alla pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito internet di Regione Lombardia;
- b) alla esecuzione dell'attività istruttoria di competenza regionale nell'ambito del procedimento per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento relativamente alla professione sanitaria riabilitativa di Educatore professionale socio sanitario, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

6. di trasmettere il presente atto agli enti del SSR.

Il segretario: Enrico Gasparini